

Albo gestori ambientali e attività di bonifica

24 Aprile 2015

La Circolare 21 aprile 2015, prot. N.306/Albo/Pres, del Comitato nazionale gestori ambientali ha fornito alcuni chiarimenti per quanto riguarda l'iscrizione nelle categorie 9 (bonifica dei siti) e 10 (bonifica dei beni contenenti amianto), a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 120/2014. Nonostante il fatto che il nuovo D.M. (120/2014) abbia rideterminato, aumentandoli, gli importi dei lavori cantierabili sui quali sono basate le classe d'iscrizione nelle categorie 9 e 10, i requisiti previsti per l'iscrizione alle stesse categorie e le relative classi restano al momento immutati. È stato chiarito, quindi, che le imprese iscritte ai sensi del D.M. 406/1998 possono essere considerate iscritte nelle corrispondenti classi previste dal nuovo D.M (120/2014).

classi	D.M. 28-4-1998 n. 406	D.M. 3-6-2014 n. 120
a)	oltre lire quindici miliardi;	oltre a euro 9.000.000,00;
b)	fino a lire quindici miliardi;	fino a euro 9.000.000,00;
c)	fino a lire tre miliardi;	fino a euro 2.500.000,00;
d)	fino a lire ottocento milioni;	fino a euro 1.000.000,00;
e)	fino a lire cento milioni.	fino a euro 200.000,00.

Per l'iscrizione in categoria 10 (bonifica dei beni contenenti amianto), la Circolare ricorda che continua ad applicarsi il D.M. 5 febbraio 2004 che stabilisce le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie richieste alle imprese.

In allegato: Circolare 21 aprile 2015 prot. 306 - D.M. 28 aprile 1998 n. 406 - D.M. 3 giugno 2014 n. 120

20239-DM 3 giugno 2014 n 120.pdf [Apri](#)

20239-DM 28 aprile 1998 n 406.pdf [Apri](#)

20239-Circolare 21 aprile 2015 prot306.pdf [Apri](#)